SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ———

(N. 379-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro di Grazia e Giustizia

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro dei Lavori Pubblici

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 1969

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

ONOREVOLI SENATORI. - Sono note le vicende politiche e parlamentari che hanno portato alla emanazione del decreto-legge ora sottoposto al vostro esame per la conversione in legge. La crisi di Governo, risolta con la ricostituzione di una maggioranza organica di centro-sinistra, le scadenze congressuali di alcuni partiti politici, lo stesso approssimarsi delle festività di fine d'anno hanno indotto gli organi competenti a procedere a una nuova emanazione del decreto-legge al fine di evitare la possibilità di una sua decadenza per il decorso del termine costituzionale. A questa soluzione hanno dato il loro assenso tutti i gruppi politici, i quali hanno mostrato così di essere sensibili alle istanze delle popolazioni così duramente colpite.

In seguito alla emanazione del nuovo decreto-legge, la Commissione finanze e tesoro ha preso in considerazione il testo di esso, che peraltro era identico al precedente, salvo l'aggiunta, nell'ultimo articolo, di due commi riguardanti rispettivamente l'inizio dell'efficacia del secondo decreto e la validità degli atti e provvedimenti adottati in applicazione del primo.

La Commissione ha ritenuto opportuno trasferire questa ultima disposizione nella legge di conversione del decreto, per osservare scrupolosamente la disposizione dello ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Inoltre, riprendendo il lavoro già fatto sul primo decreto, la Commissione ha introdotto alcune modifiche riguardanti diversi termini. Tuttavia, la sostanza del provvedimento rimane inalterata, per cui al relatore non resta altro che rinviare alla relazione scritta, pubblicata nello stampato n. 292/A e che viene qui di seguito riportata:

« Ancora una volta, nel corso degli ultimi anni, il nostro Paese è stato colpito da una disastrosa calamità naturale che ha gravemente sconvolto la vita e l'economia di una delle zone più industriose del Piemonte. Quasi negli stessi giorni, violente mareggiate si abbattevano sulle coste liguri e una disastrosa alluvione sconvolgeva la città di Trapani. Il ripetersi di

questi avvenimenti non può, al di là di ogni strumentalizzazione facilmente demagogica, non preoccupare una classe dirigente degna di questo nome. Il vostro relatore si trova nell'imbarazzo nel ripetere frasi che troppo spesso sono risuonate nelle aule parlamentari del nostro Paese, ma questo personale sentimento non deve impedire l'assunzione di un impegno globale da parte di tutta la classe politica per avviare a soluzione i problemi che con così tragica frequenza si ripropongono al nostro Paese. Per questo sono da salutare con particolare soddisfazione e da assumere come testimonianza di un impegno globale le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio Leone, nell'introdurre il dibattito sulle interrogazioni ed interpellanze presentate dalle varie parti politiche sugli eventi di questo tormentato mese di novembre.

« Questi sono stati particolarmente disastrosi, assai di più, dal punto di vista del costo in vite umane, delle stesse alluvioni del 1966, e se la loro risonanza nel Paese è stata proporzionalmente inferiore, spero che ciò si debba attribuire non già ad una sorta di insorgente cinismo dovuto alla frequenza di questi lutti, bensì alla minore spettacolarità dei fatti, che, per non avere investito alcuna grande città, non hanno trovato nell'opinione pubblica una adeguata attenzione. Ciò non significa peraltro che il Parlamento possa rimanere indifferente di fronte ai lutti ed alle miserie che le coraggiose popolazioni del Biellese e delle zone limitrofe hanno dovuto affrontare. I danni, ancora non esattamente valutati, sono certamente enormi ed hanno investito una zona dalla ricca agricoltura, fondata sulla produzione risicola e vitivinicola, nonchè su una industria diffusa e vitale, quella tessile, seppur colpita proprio in questo periodo da una grave crisi strutturale.

« Di fronte a questo sconvolgimento, l'apparato statale ha reagito con sufficiente prontezza anche se, come è stato autorevolmente ricordato, fa ancora difetto una moderna legislazione sulla protezione civile. Al di là di ogni riconoscimento di circostanza, la Commissione ed il vostro relatore non possono non compiacersi per la abnegazione e

la prontezza con cui tutti gli organi dello Stato, ed in particolare i vigili del fuoco, hanno reagito alle gravissime calamità. Nè va sottaciuto lo spontaneo dedicarsi all'opera di soccorso e di prima assistenza delle stesse popolazioni colpite e dei giovani che sono affluiti nel Biellese, come già a Firenze nel 1966, pieni di entusiasmo e di solidarietà umana. Ma, e ritorno qui a quanto detto all'inizio, non è con l'entusiasmo e con l'abnegazione che in una società moderna e ben ordinata si può far fronte ad avversità del tipo di quelle che ci occupano in questo momento.

« Da alcune parti politiche, nel dibattito in Commissione, si è ritenuto di poter sostenere che la responsabilità di quanto è avvenuto ricada in maniera particolare sulle forze politiche che da vent'anni reggono il Paese. Può darsi che responsabilità di tali forze non possano escludersi: tuttavia, indipendentemente da ogni discorso sulla eccezionalità degli eventi atmosferici, causa immediata dei disastri, non si può dimenticare che i fenomeni geologici sono di per sè fenomeni di lungo periodo e che la conformazione del territorio dipende da una serie vastissima di variabili. Una corretta impostazione del problema della responsabilità, quindi, non può non tener conto di una visione generale dello sviluppo storico degli insediamenti umani e delle tecniche di regolamentazione delle acque e di sfruttamento delle risorse naturali in un'intera epoca storica, che va ben oltre i limiti temporali nei quali hanno operato le forze politiche che vengono oggi chiamate in causa.

« È proprio la vastità dei problemi impliciti in questi eventi calamitosi che deve spingere il Parlamento, nel suo complesso, e al di là delle contingenti divisioni politiche, a collaborare con il massimo impegno a qualsiasi sforzo venga intrapreso, prima per ovviare alle conseguenze disastrose delle calamità naturali e poi per rendere meno frequente e meno probabile il loro rinnovarsi. È in questo spirito che la Commissione finanze e tesoro ha lavorato nella valutazione del decreto-legge oggi al vostro esame. Esso rappresenta espressamente, come è stato più volte e anche autorevolmente ricor-

dato, soltanto un primo intervento, che si propone di far fronte alle più immediate esigenze di assistenza e di attenuazione delle conseguenze dell'alluvione. Nel dibattito in Commissione si è osservato che sarebbe stato opportuno disporre di una legge generale di applicazione automatica per tutti gli eventi calamitosi di una certa portata. Tale esigenza appare pienamente giustificata e il relatore non può che associarsi all'auspicio di un pronto varo della legge sulla protezione civile, che varrebbe ad eliminare molti degli inconvenienti ricorrenti nelle opere di soccorso e di assistenza, inconvenienti tra i quali è necessario sottolineare quello della diversità di trattamento dei cittadini in conseguenza d'interventi operati con leggi particolari, anche se essi, all'indomani di ogni catastrofe, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di bisogno, e quello dell'assenza di organi istituzionalmente competenti alla direzione ed al coordinamento delle attività di salvataggio e di soccorso. Tuttavia, in attesa di un siffatto strumento, il decreto-legge all'esame corrisponde in modo tutto sommato soddisfacente alle necessità di primo intervento.

« All'inizio del dibattito in Commissione si era posto il problema della estensione delle provvidenze ivi previste alle zone della Liguria colpite dalle mareggiate dei primi di novembre e alla provincia di Trapani colpita dall'alluvione sempre nello stesso periodo. Su tale questione si era manifestato un orientamento generale della Commissione favorevole alla estensione, che è poi avvenuta attraverso l'iniziativa del Governo, che ha compreso Comuni colpiti localizzati nelle zone sopra indicate tra quelli da ammettere alle provvidenze del decreto. In conseguenza di questo orientamento la Commissione ha modificato la definizione degli eventi calamitosi, che costituiscono il presupposto della applicazione delle provvidenze, aggiungendo le mareggiate ed estendendo il periodo di applicazione dal settembre 1968 alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

« La prima considerazione che si impone è che il Governo ha recepito quasi integralmente gli sforzi compiuti dal Parlamento, ed

in particolare dal Senato, nella scorsa legislatura, al momento dell'approvazione dei provvedimenti di urgenza resi necessari dalle alluvioni dell'autunno del 1966.

« Infatti, le norme del convertendo decreto riguardanti la sospensione dei termini sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 22 dicembre 1966, numero 1041, con alcuni miglioramenti formali, peraltro non trascurabili (e la Commissione ha introdotto anche in questo caso la proroga dei contratti di locazione). Per quanto riguarda i termini concernenti sia le obbligazioni e i diritti civili, sia le facilitazioni fiscali, sia, inoltre, la presentazione di domande per l'ammissione a determinati benefici (articoli 5, 7, 20), la Commissione ha fissato il criterio di stabilire una data fissa per ogni scadenza invece di misurare il decorso del tempo a partire dal momento di entrata in vigore del decreto o della legge di conversione.

« Anche le facilitazioni fiscali rientrano nella linea già adottata nel 1966 e tendono sostanzialmente a sospendere la riscossione delle imposte dirette fino al 31 dicembre 1969 (il periodo di sospensione è stato aumentato dalla Commissione), oltre che a concedere lo sgravio delle imposte sul reddito dominicale e sul reddito agrario per l'anno 1969. Per queste due ultime imposte la Commissione ha introdotto la sospensione della riscossione anche per l'anno in corso, riprendendo una norma già adottata per la catastrofe del Vajont.

« A completamento delle disposizioni di carattere tributario è prevista l'esenzione da varie imposte delle erogazioni in natura o in denaro fatte a qualsiasi titolo a favore delle popolazioni colpite, nonchè dei materiali edilizi, impiegati per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dagli eventi calamitosi, rispetto alle imposte di consumo. A questa norma la Commissione ha introdotto un emendamento che integra l'esenzione estendendola all'IGE ed alla imposta di bollo.

« La Commissione ha quindi lungamente dibattuto il problema del reintegro dei bilanci degli enti locali colpiti dagli eventi calamitosi, sia in relazione alle spese straordinarie da essi sostenute, sia in conseguenza delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali. Poichè peraltro la materia è connessa con l'articolo 38 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, a questo proposito, la Commissione ha approvato un ordine del giorno, nel quale si stabilisce il principio che gli enti locali debbono venire reintegrati sia delle minori entrate sia delle maggiori spese determinate dalle calamità naturali con apposite provvidenze da inserirsi nel citato decreto-legge e, a tal fine, la Commissione finanze e tesoro richiama l'attenzione della Commissione speciale incaricata di esaminare il decreto-legge sopra indicato su alcuni emendamenti che erano stati presentati al suo esame.

« Sempre nel quadro delle misure di primo intervento si inseriscono le norme riguardanti le provvidenze per i lavoratori dipendenti ed indipendenti, anche esse riprese dalla normativa del 1966. Il complesso delle disposizioni a favore dei lavoratori rimasti inattivi in conseguenza degli eventi calamitosi e di quelli che già precedentemente erano sospesi dalle attività lavorative sono integrate anche dalla recente legge 5 novembre 1968, n. 1115, sulla quale si tornerà in seguito. Si delinea, così, un ventaglio di misure di assistenza ai lavoratori che si presenta abbastanza efficace. Nel corso del dibattito in Commissione sono stati anche esaminati degli emendamenti tendenti ad introdurre nelle zone interessate il blocco dei licenziamenti e ad inserire il principio della conservazione, a favore dei lavoratori disoccupati, dell'intera retribuzione percepita anteriormente agli eventi calamitosi. Entrambe queste richieste non sono state però accolte dalla Commissione. È probabile infatti che la prima finirebbe anzitutto per andare a danno degli stessi lavoratori, ai quali potrebbe venire a mancare l'incentivo a trovare una occupazione anche al di fuori delle zone colpite, ciò che, temporaneamente, potrebbe essere anche auspicabile. Questa argomentazione introduce anche un altro motivo di perplessità circa la richiesta medesima; infatti, come abbiamo visto, la maggior parte dei lavoratori interessati appartiene alle industrie tessili delle zone colpite e, già anterior-

mente agli eventi calamitosi, investite dalle generali condizioni di crisi del settore tessile. L'introduzione del blocco dei licenziamenti in queste condizioni avrebbe il significato di prefigurare un certo tipo di soluzione dei problemi dell'industria tessile nelle zone interessate, stabilendo il principio di un indiscriminato ritorno alle condizioni anteriori all'alluvione, condizioni che non erano già esenti da crisi dal punto di vista industriale. Non è giusto quindi pensare ad un semplice ritorno al passato, ma occorre che la ricostruzione, assolutamente indispensabile anche agli occhi del vostro relatore, sia, altrettanto necessariamente, inserita nel quadro di un riassetto efficiente e moderno di tutta l'industria tessile.

« La seconda richiesta, concernente il mantenimento dei livelli retributivi esistenti anteriormente alla catastrofe, non sembra possa essere accolta in quanto ciò implicherebbe un sovvertimento dell'attuale disciplina sulla disoccupazione involontaria, sia pure a vantaggio di lavoratori gravemente colpiti. Un tale sconvolgimento non sembra giustificato in un settore nel quale tutti vogliamo mettere ordine e nel quale tutti vogliamo che cessino le situazioni confuse ed eccezionali.

« D'altra parte, l'accettazione del principio dell'integrale conservazione dei livelli retributivi anteriori alla catastrofe potrebbe avere anche la conseguenza di introdurre un principio dell'indennizzo da parte dello Stato di tutti i danni conseguenti agli eventi calamitosi. Un tale principio, se può apparire accettabile in una dimensione solidaristica che si ponga dal punto di vista esclusivo delle vittime e dei danneggiati. non sembra giustificato in una concezione globale delle funzioni dello Stato, in quanto, se si ammettesse un diritto dei cittadini all'indennizzo nei confronti dello Stato stesso, si darebbe anche per completamente risolto il problema delle responsabilità che, come abbiamo visto, non può essere certamente considerato pacifico. In questo stesso spirito non sono stati accolti degli emendamenti tendenti a stabilire una rendita di riversibilità a favore dei familiari delle vittime della catastrofe. Tale rifiuto non significa in nessun modo una mancanza di solidarietà della Commissione nei riguardi delle vittime e dei loro parenti, ma soltanto l'impossibilità di accedere ad una provvidenza che non si inserisce in alcun modo nell'attuale sistema previdenziale.

« A conforto ulteriore delle scelte operate dalla Commissione in tema di assistenza ai lavoratori sono intervenute anche le dichiarazione rese in Commissione dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha esteso alle zone colpite dagli eventi calamitosi le provvidenze recentemente adottate con la legge n. 1115 di quest'anno. Tale provvedimento, che di per sè dovrebbe applicarsi soltanto alle zone colpite da crisi economiche, è stato invece applicato, con una interpretazione estensiva quanto mai opportuna, anche alle zone che qui ci interessano ed ha consentito la conservazione dei livelli retributivi fino ad un massimo dell'80 per cento. Dalle dichiarazione dello stesso Ministro del lavoro risulta che, per il momento, gli eventi calamitosi non hanno dato luogo a riduzione dei livelli occupazionali, in quanto tutti i lavoratori beneficiano delle provvidenze attraverso la Cassa integrazione guadagni, cioè attraverso un meccanismo che presuppone la conservazione del rapporto di lavoro.

« Sempre nel quadro delle provvidenze per i lavoratori, il decreto-legge prevede la sospensione e lo sgravio dei contributi assicurativi a favore dei lavoratori autonomi nonchè, sempre a favore di questi, un contributo a fondo perduto di lire 90.000. Queste provvidenze, che risultano analoghe a quelle già predisposte nel '66, potrebbero certamente essere estese nella durata e nell'importo, ma a questo fine occorre disporre di un quadro dei danni completo ed esauriente, ciò che, a tutt'oggi, non è ancora possibile. Per questo motivo tali provvidenze, da inquadrarsi sempre nella dimensione di un primo intervento, appaiono abbastanza soddisfacenti. Lo stesso discorso vale anche per i contributi previsti a favore delle aziende agricole e per gli interventi per la bonifica e la bonifica montana. A questo proposito, tuttavia, è stato osservato in Commissione, non senza

fondamento, che gli stanziamenti sono del tutto insufficienti se la prospettiva, come risulta dalla lettera degli articoli 22 e 23 (rispettivamente nel settore della bonifica e in quello ferroviario), è quella della ricostruzione e non semplicemente del primo intervento. Probabilmente, alla base di questa impostazione è non già una sottovalutazione dell'entità definitiva dei danni registrati da questi tipi di opere, bensì la volontà del Governo di anticipare immediatamente alcuni interventi che, di per sè, non appartengono al pronto intervento ma alla ricostruzione. A riprova di questo fatto si può addurre anche l'argomento che le norme in questione, al pari di quelle riguardanti l'integrazione dei bilanci degli ECA e i contributi agli enti locali (articolo 25), nonchè quella del contributo a fondo perduto ai capi famiglia (articolo 26), sono tratte dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, o meglio dalla sua legge di conversione (23 dicembre 1966, n. 1142) e non dalle norme di primo intervento adottate in seguito all'alluvione del 1966 e cioè dal quadro delle misure di ricostruzione.

« A proposito delle provvidenze riguardanti il settore agricolo, la 5ª Commissione ha rimandato l'esame di taluni emendamenti, per un'integrazione di esse, alla Commissione speciale incaricata di esaminare il decreto-legge n. 1149. Tali emendamenti, il cui spirito informatore è stato accolto dalla 5ª Commissione nell'ordine del giorno che ho ricordato sopra, tendono a migliorare le provvidenze stesse adeguandole anche alle caratteristiche economiche delle aziende agricole situate nelle zone colpite dagli eventi calamitosi. La Commissione ha poi aumentato lo stanziamento destinato a rimborsare le spese per l'essiccazione del risone, ammettendo al rimborso anche i privati oltre che l'Ente risi.

« Di numerose critiche è stata oggetto, nel dibattito in Commissione, la disposizione finanziaria contenuta nell'articolo 32, essendosi osservato che l'attingere dagli stanziamenti per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, approvati così di recente, rappresenta l'anticipato riconoscimento che l'Amministrazione non riuscirà ad effettuare la spesa prevista.

« Si può tuttavia obiettare che l'innegabile urgenza di provvedere al finanziamento delle spese previste dal presente decretolegge può avere indotto il Governo a ricorrere in via immediata a questo tipo di soluzione.

« In considerazione di tutti questi motivi, e soprattutto nella convinzione che il provvedimento all'esame rappresenti soltanto un primo passo verso una completa ripresa della vita economica e sociale nelle zone tanto duramente colpite, al quale dovranno far seguito altri e più ampi interventi, la Commissione finanze e tesoro domanda all'Assemblea di volere convertire il decreto-legge. In circostanze così gravi e nella consapevolezza dei limiti dell'attuale intervento, cui ha fatto presto seguito un più organico provvedimento, il voto favorevole costituisce un gesto di solidarietà e di riconoscimento di esigenze che non possono non trovare una risposta, se si vuole evitare che la crescita civile della nazione sia continuamente posta in discussione da eventi certamente eccezionali, ma non tali da dovere sconvolgere periodicamente la vita del Paese ».

La relazione sopra riportata, che era stata già stampata e distribuita al momento della emanazione del nuovo decreto, sembra mantenere a tutt'oggi la sua validità. Nel frattempo, come è noto, l'apposita Commissione speciale ha concluso l'esame del secondo decreto-legge recante ulteriori provvidenze per le zone alluvionate, con cui il presente decreto è strettamente collegato.

Concludendo, onorevoli senatori, il relatore vi invita a voler procedere alla conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, con le modificazioni proposte dalla Commissione.

Martinelli, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

Il titolo che precede l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Sospensione e proroga di termini ».

All'articolo 1, primo comma, le parole: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

nel secondo comma, dopo la parola: « fluviali » sono aggiunte le altre: « e marittime »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei Comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i tito-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 ».

All'articolo 4, secondo comma, le parole: « a lire 100.000 » sono sostituite dalle altre: « a lire 300.000 ».

All'articolo 5, le parole: « oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « oltre il 30 giugno 1970 ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi »:

nel secondo e nel terzo comma, le parole: « 31 dicembre 1968 » sono sostituite dalle altre: « 31 marzo 1969 ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. — Nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 è ammesso alla registrazio-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969 ».

All'articolo 11, le parole: « Ai Comuni » sono sostituite dalle altre: « Nei Comuni »; le parole: « sono estese » sono sostituite dalle altre: « si applicano ».

All'articolo 12, le parole: « agosto 1969 » sono sostituite dalle altre: « febbraio 1970 ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società ».

All'articolo 20, primo comma, le parole: « entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 31 marzo 1969 ».

All'articolo 21, le parole: « in relazione alla spesa » sono sostituite dalle altre: « a copertura della spesa ».

All'articolo 22, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole e di conduzione associata, i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subito frane o smottamenti, sono concesse

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 — primo comma — lettera a) del predetto decreto-legge.

« È altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente Nazionale Risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali »;

nel terzo comma, le parole: « dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

All'articolo 25, secondo comma, le parole: « 750 milioni » sono sostituite dalle altre: « 650 milioni ».

All'articolo 26, terzo comma, le parole: « entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno 1969 ».

All'articolo 33, il secondo comma è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

 \mathbf{E}

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 18 dicembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, recante primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 1

Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali, site nei comuni medesimi, e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 1

Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, site nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.

I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei Comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 2

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1.

La sospensione del corso dei termini relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonché i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata ad un mese dal 2 novembre 1968 e concerne esclusivamente l'estrazione del lotto ed i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 3 novembre 1968.

Art. 3

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sullo ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data della pubblicazione del presente decreto nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

Art. 5

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 6

La sospensione dei termini di cui al primo comma dell'articolo 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2

Identico.

Art. 3

Identico.

Art. 4

I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 300.000.

Identico.

Art. 5

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre il 30 giugno 1970.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 6

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 7

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1969 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1968, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1968.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1969. La rata di imposta scadente nel dicembre 1968 è compresa nella sospensione.

Art. 8

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1969, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 9

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1º novembre 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 marzo 1969, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 marzo 1969.

Identico.

Art. 8

Identico.

Art. 8-bis

Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 è ammesso a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data dell'evento calamitoso e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969.

Art. 9

(Segue: Testo del decreto-legge)

è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'articolo 7. Per gli altri comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dalla imposta di bollo.

Art. 10

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 7, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1969 e 1970, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1968.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 7, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 e all'intero anno 1969.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

Art. 11

Ai comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

Art. 12

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1969 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, numero 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 13

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10

Identico.

Art. 11

Nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

Art. 12

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1970 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, numero 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 13

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'I.G.E. e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 14

I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

Art. 15

Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per gli eventi calamitosi di cui allo stesso articolo 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, prorogabili fino al massimo di 180 giorni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, sempreché non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma, sempreché sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anziché nell'annata predetta, in quella successiva.

Art. 16

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, è corrisposto, a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di lire 90.000.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14

Identico.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

Art. 15

Identico.

Art. 16

(Segue: Testo del decreto-legge)

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi.

Art. 17

Le gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15 e 16, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

Art. 18

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1968 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 19 l'importo della rata sospesa dei ruoli anzidetti è riscosso con la rata di febbraio 1969.

Art. 19

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per la invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente alla rata di dicembre 1968.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

Art. 20

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Art. 21

L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17

Identico.

Art. 18

Identico.

Art. 19

Identico.

Art. 20

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il 31 marzo 1969.

Identico.

Art. 21

L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato

(Segue: Testo del decreto-legge)

di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FERROVIARIO È SANITARIO

Art. 22

A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 1968, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o hanno subito frane o smottamenti, possono essere concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 — 1º comma — lettera a), del predetto decreto-legge.

È altresì autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso allo Ente nazionale risi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali.

Per il ripristino delle opere di bonifica e di bonifica montana nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per interventi di urgenza da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Di detta somma lire 500.000.000 sono destinati al ripristino urgente delle opere di bonifica montana.

La concessione, la liquidazione ed i pagamenti afferenti alle opere eseguite ai sensi del 1º comma dell'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono disposti, con le modalità di cui all'articolo 17 dello stesso decreto-legge n. 976, dall'ispettore agrario compartimentale o dallo ispettore regionale delle foreste, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 23

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

Art. 24

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968, per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, nonché per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, a copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FERROVIARIO E SANITARIO

Art. 22

A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole e di conduzione associata i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subito frane o smottamenti, sono concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera a) del predetto decreto-legge.

È altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso allo Ente Nazionale Risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali.

Per il ripristino delle opere di bonifica e di bonifica montana nei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per interventi di urgenza da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Di detta somma lire 500.000.000 sono destinati al ripristino urgente delle opere di bonifica montana.

Identico.

Art. 23

Identico.

Art. 24

(Segue: Testo del decreto-legge)

ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 325

È autorizzata la spesa di lire 3 mila milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

- a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza L. 2.000 milioni

È altresì autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Art. 26

Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per il periodo di imposta 1968 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750.000.000, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1968, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nello articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO

Art. 27

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 5.200 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 25

Identico.

È altresì autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Art. 26

Identico.

Identico.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1969, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1968, agli effetti dell'imposta complementare.

Identico.

Identico.

DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO

Art. 27

(Segue: Testo del decreto-legge)

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del magistrato alle acque, il presidente del magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

Art. 28

Ai fini del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1968, per l'acquisto di attrezzature mobili e fisse per radiotelecollegamenti.

I relativi contratti possono aver luogo anche a trattativa privata.

Art. 29

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'Azienda predetta.

Ai fini del presente articolo i capi compartimenti della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 30

Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'ANAS, ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 31

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 32

Lo stanziamento di lire 20 miliardi previsto per l'anno finanziario 1968 dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, quale incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, sarà iscritto negli anni finanziari 1969 e 1970 in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno di detti anni.

Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, sono elevati da lire 20 miliardi a lire 30 miliardi ciascuno i netti ricavi dei mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, negli anni 1969 e 1970, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

(Segue: Testo	proposto	dalla	Commissione)	
---------------	----------	-------	--------------	--

Art. 28

Identico.

Art. 29

Identico.

Art. 30

Identico.

Art. 31

Identico.

Art. 32

(Segue: Testo del decreto-legge)

Il mutuo che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno 1968 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del medesimo articolo 3 della citata legge 25 ottobre 1968, numero 1089, fino ad un ricavo netto di lire 20 miliardi, è destinato a copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 33

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968.

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GAVA —
REALE — MANCINI —
VALSECCHI — MARIOTTI
— BRODOLINI — RIPAMONTI — Emilio COLOMBO — PRETI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 33

Identico.

Soppresso.